AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA RA1 LUGHESE

REGOLAMENTO PER IL CONTRIBUTO PER L'INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE

ART. 1

Sono ammessi al contributo, in attuazione del comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge regionale n. 16/2007, i danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole praticate nei fondi ricadenti all'interno dell'ambito territoriale di caccia dell'ATC non destinato a centri privati della fauna allo stato naturale, a fondi rustici di cui ai commi 3 e 8 dell'art. 15 della legge statale, a zone di protezione, a parchi e relative aree contigue ove non sia consentito l'esercizio venatorio e a riserva naturale regionale.

ART. 2

Possono richiedere il contributo per l'indennizzo dei danni, per il materiale di prevenzione e/o contributo per la prevenzione, esclusivamente gli imprenditori Agricoli, muniti di Partita IVA e regolarmente iscritti alla Camera di Commercio oltre ad essere iscritto all'anagrafe delle aziende agricole.

Sono ammessi a contributo i danni alle produzioni agricole, provocati dalle specie di selvaggina cacciabile, imprevisti ed imprevedibili, siano essi riferiti alle piante, ai frutti, ai seminativi e ai prati e pascoli regolarmente coltivati.

Il contributo di cui al presente regolamento non è cumulabile con altre forme di indennizzo percepito per lo stesso motivo.

Nel campo di applicazione del presente regolamento non rientrano i danni arrecati dalla fauna selvatica:

- agli orti non oggetto di attività imprenditoriale;
- ➤ ai giardini siano essi pubblici o privati;
- > agli animali da cortile;
- ➤ all'ittiofauna presente nei corsi d'acqua, nei laghi naturali e artificiali, nei centri privati di pesca;

- > agli animali in allevamento in regime di stabulazione o semi stabulazione:
- ➤ ai fabbricati, alle attrezzature e ai mezzi agricoli;
- ➤ ai nuovi impianti che usufruiscono di finanziamenti CEE i quali debbono prevedere nella domanda di contributo le opere di difesa dai danni provocati dalla fauna selvatica.

ART. 3

Nella prospettiva di limitare i danni al patrimonio agricolo del territorio con l'intento di alleggerire l'onere dei relativi indennizzi, l'ATC pone in essere ogni attività idonea alla sempre più dettagliata predisposizione, in concerto con lo STACP regionale, di programmi di prelievo del cinghiale e del capriolo sulla base dei censimenti annuali delle predette specie, anche in collaborazione con le componenti agricole, al fine di perseguire la densità agro forestale definita dalla carta regionale delle vocazioni faunistiche e dal piano faunistico provinciale, attuando inoltre piani di controllo previsti per le varie specie, tenendo conto anche dei possibili squilibri ecologici causati dal sovrannumero di tali specie.

ART. 4

In relazione alle tipologie di colture insistenti nelle diverse zone del territorio e alla concomitante presenza di specie di fauna selvatica potenzialmente dannosa per le stesse colture, i conduttori dei fondi agricoli, prima di procedere alla messa in opera di nuovi impianti, concertano con l'ATC le modalità di prevenzione e l'eventuale contributo di idonei mezzi di protezione e/o di dissuasione, fermo restando quanto previsto dal 3° comma dell'art. 2 relativamente agli impianti con contributi CEE.

Gli interventi di prevenzione, le modalità di attivazione, la durata della messa in opera delle difese sono stabiliti per tipologia di coltura e per tipologia di zona, sono identificati come allegati al presente regolamento.

Il contributo nei casi in cui si siano verificati gli eventi senza l'attivazione di adeguati sistemi di difesa o dissuasione, è soggetto a una riduzione del 50%. Nel caso di ulteriore annata con i medesimi danni e senza interventi di prevenzione non si procede ad alcun contributo. Eventuali casi particolari saranno presi in considerazione di volta in volta dall'ATC.

L'ATC nella determinazione del contributo dei danni può tenere conto in ogni caso dell'eventuale impiego non corretto dei mezzi di prevenzione concertati (recinti e recinti elettrici) con l'ATC.

ART. 5

Chiunque, dopo avere correttamente attivato ogni possibile forma di prevenzione, subisca un danno ed intenda avvalersi del contributo previsto dal presente regolamento, dovrà presentare presso gli uffici dell'ATC tramite mail apposito modulo di denuncia di danno subito, reperibile presso gli stessi uffici o presso le associazioni agricole, compilato e unito agli allegati in esso specificati (tra cui la planimetria su base catastale dell'area), tempestivamente entro e non oltre i 10 giorni successivi alla scoperta del danno ed entro e non oltre 7 giorni prima del raccolto.

L'ATC, provvederà, qualora lo ritenga necessario, effettuare apposito sopralluogo per l'accertamento e la valutazione della prevenzione effettuata e della tipologia del danno. Il richiedente dovrà quindi rendersi disponibile ad effettuare il sopralluogo congiuntamente agli incaricati dell'ATC, anche al fine di concertare le ulteriori possibili forme di prevenzione e i tempi per la loro attivazione, delle risultanze del sopralluogo verrà redatto sommario verbale.

La valutazione dei danni e le verifiche circa l'utilizzo corretto delle forme di prevenzione, avverrà da parte del corpo peritale alla fine dell'annata agraria o alle date concordata in sede di fornitura dei presidi di difesa.

La determinazione definitiva, ai fini del contributo, sarà approvata dall'ATC, che dovrà predisporre inoltre gli atti affinché si possa procedere alla liquidazione del contributo sulla base della valutazione concordata con l'agricoltore, dandone conto in apposito verbale.

Non sono ammessi a contributo:

- a) i danni non sottoposti a perizia tecnica;
- b) le richieste pervenute in tempi che non consentono la verifica in campo da parte del tecnico;
- c) i danni alle produzioni che, al momento del sopralluogo siano state raccolte o manomesse;
- d) i danni subiti a seguito della non ottemperanza dell'azione di prevenzione indicata dall'ATC, ovvero quando il produttore dopo aver avuto negli anni precedenti ripetuti episodi di danni arrecati dalla stessa specie, non abbia provveduto in merito;
- e) le domande di contributo pervenute incomplete e che siano trascorsi 10 giorni dalla richiesta di regolarizzazione;
- f) nelle colture di cereali in cui il proprietario autorizzi l'attività venatoria.

ART. 6

Qualora l'importo dei contributi per i danni accertati durante l'anno, risultasse superiore alle disponibilità stabilite dal bilancio, l'ATC si riserva di procedere, con deliberazione del Comitato Direttivo, ad una riduzione delle misure dei contributi di cui sopra, adeguandoli in percentuale agli importi stabiliti.

ART. 7

La stima dei danni dovrà essere effettuata applicando alle quantità analiticamente ricavate, i prezzi medi dedotti dal prezziario regionale e dai prezzi stabiliti dalla Camera di Commercio di Ravenna o ISMEA o Cesena.

Per le produzioni agricole non contemplate nei mercati di cui sopra, ci si avvarrà dei prezzi di mercato effettivamente praticati in zona.

ART. 8

L'ATC, per le operazioni di accertamento e stima del danno, potrà avvalersi oltre che del proprio personale anche di tecnici abilitati di comprovata esperienza nel settore, di personale specializzato della Provincia di Ravenna, ovvero mediante apposite convenzioni, di personale specializzato dei Comuni ricadenti nel territorio di sua competenza.

ART. 9

L'attività peritale del danno è obbligatoria per il pagamento di qualsiasi entità di danno. Il costo delle perizie è a carico dell'ATC; nel caso di insussistenza del danno la perizia viene posta a carico del richiedente.

L'ATC al momento della liquidazione del danno trattiene a titolo di rimborso per l'espletamento della pratica una franchigia di € 120,00.

Il tecnico incaricato all'accertamento del danno è tenuto a redigere apposito verbale di sopraluogo e a corredarlo di idonea documentazione dell'evento dannoso.

L'accertamento del danno deve essere effettuato in modo da consentire la presenza del richiedente o di un suo delegato, salvo diversi accordi con il richiedente stesso.

ART. 10

Con il presente regolamento vengono adottati i fac-simili del modello di denuncia, di richiesta di contributo per l'indennizzo e di liquidazione concordata dei danni causati dalla fauna selvatica, l'allegato tecnico dei sistemi di prevenzione approvati dall'ATC, che costituiscono parte integrante dello stesso.

ART. 11

Il presente regolamento e i modelli allegati entreranno in vigore dal giorno successivo all'approvazione.

Approvato dall'Assemblea Ordinaria il	_
Visto il Presidente	_
Il Segretario	